



**Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS**  
**via G. Pascoli n. 31 - 34129 TRIESTE**

**REGOLAMENTO**

**PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI E DEI LORO FAMILIARI  
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premessa

Il presente regolamento disciplina le finalità, le funzioni e le modalità della nomina del rappresentante dell'utenza dell'Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS all'interno del suo Consiglio di amministrazione, così come previsto dall'art. 6 dallo statuto dell'Azienda stessa.

La partecipazione del rappresentante degli utenti e dei loro familiari alle sedute del Consiglio di amministrazione rappresenta un'importante espressione di democraticità e trasparenza nell'ambito della comunità degli anziani, principali fruitori dei servizi aziendali. Tale partecipazione si concretizza con l'espressione di un voto di carattere consultivo.

La persona eletta è il rappresentante diretto della comunità che usufruisce dei servizi dell'A.S.P. ITIS, motivato nella ricerca di soluzioni e iniziative per sviluppare le attività, la collaborazione e la partecipazione dell'utenza ai servizi stessi.

**Art. 1 - FINALITA'**

1. Il rappresentante degli utenti e dei loro familiari è l'espressione diretta dell'utenza riguardo i servizi erogati, l'appropriatezza delle scelte d'intervento ed i nuovi bisogni della comunità dell'A.S.P. ITIS.
2. Il rappresentante ha facoltà di esprimere un voto consultivo rispetto agli atti deliberativi posti all'ordine del giorno della seduta del C.d.A.; tale voto non impegna il rappresentante dell'utenza rispetto ad obblighi e responsabilità di carattere amministrativo, civile e penale, legati dall'esame ed approvazione degli atti consiliari.
3. Il rappresentante degli utenti e dei loro familiari partecipa a tutte le sedute del C.d.A. e può proporre argomenti da discutere in seno al Consiglio, presentandoli anticipatamente al Presidente e al Direttore Generale dell'Azienda onde permetterne l'inserimento nell'ordine del giorno; per altri argomenti proposti senza preavviso si segue l'iter previsto dall'art. 8 comma 4 dello statuto.

**Art. 2 - COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEGLI UTENTI E DEI LORO FAMILIARI**

1. Il rappresentante degli utenti e dei loro familiari ha i seguenti compiti:
  - a) promuovere e collaborare con l'Azienda per ricercare iniziative che migliorino ogni forma di assistenza erogata nonché l'autonomia della persona, sia essa ancora a domicilio o residente in struttura;
  - b) informare il Direttore Generale dell'Azienda su problemi e disfunzioni di carattere generale, così come su effetti positivi dei servizi assistenziali, collaborando nella ricerca di soluzioni costruttive atte a sanare eventuali criticità;
  - c) diffondere i contenuti degli atti deliberativi del C.d.A., relativamente agli argomenti pertinenti il servizio di assistenza alle persone;
  - d) collaborare con il Consiglio di amministrazione, con il personale, con gli utenti e loro familiari al fine di consolidare la creazione di rapporti di solidarietà e di reciproca comprensione.

2. Il rappresentante degli utenti, al fine di un voto consultivo che sia espressione non personale, ma dei destinatari appartenenti all'ambito di attività aziendale, si impegna ad incontrare l'utenza nelle forme collettive scelte insieme all'amministrazione dell'Azienda.

### **Art. 3 - DURATA DELLA CARICA, SOSTITUZIONE, DIMISSIONE E DECADENZA.**

1. A garanzia della massima partecipazione ed espressione diretta dei fruitori dell'Azienda, il rappresentante dura in carica 2 anni e può essere eletto per un massimo di due volte.
2. Il primo non eletto nell'ordine ricopre la carica di vice rappresentante e subentra all'eletto in caso di prolungato e documentato impedimento o di dimissioni prima dello scadere del termine naturale.  
Il rappresentante eletto può attivare la propria sostituzione temporanea da parte del vice rappresentante in caso di impedimento di breve durata.  
Il rappresentante eletto decade dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del C.d.A.. La qualità di rappresentante si perde in ogni caso per dimissioni dalla carica, per dimissioni dall'A.S.P. ITIS o per decesso. Inoltre, i soggetti indicati all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), decadono dalla carica di rappresentante in caso di dimissione del congiunto.  
Il primo dei non eletti subentra automaticamente qualora il rappresentante eletto cessi dalla carica per qualsivoglia motivo. Il rappresentante nominato in sostituzione di un altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo, rimane in ogni caso in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il rappresentante sostituito.
3. Il rappresentante esercita le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato, sino all'insediamento del nuovo rappresentante.
4. La carica di rappresentante è gratuita.

### **Art. 4 - CANDIDATURE**

1. Il diritto alla candidatura è riconosciuto a:
  - a) residenti o utenti dell'A.S.P. ITIS;
  - b) familiari degli anziani non autosufficienti fruitori dei servizi residenziali o semiresidenziali dell'A.S.P. ITIS"; per familiari si fa riferimento a quanto previsto dell'articolo 433 del codice civile;
  - c) altri parenti o conoscenti degli anziani non autosufficienti fruitori dei servizi residenziali o semiresidenziali dell'A.S.P. ITIS, non rientranti nel precedente punto b), purchè impegnati in solido al pagamento della retta del servizio.
2. Coloro i quali intendano candidarsi a rappresentante degli utenti e dei loro familiari dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di affissione all'albo dell'ente dell'avviso che fissa la data delle elezioni, la propria candidatura in forma scritta con indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, sussistenza di una o più condizioni di cui al precedente comma 1.
3. Le candidature dovranno essere depositate presso la Segreteria generale dell'Azienda.
4. I nominativi dei candidati saranno resi pubblici ai votanti con affissione all'albo dell'Azienda ed inserimento dei nomi nelle schede di voto.

### **Art. 5 - VOTANTI**

1. Hanno diritto di voto i soggetti indicati all'art. 4), comma 1, lettera a).
2. In caso d'impedimento degli elettori di cui al precedente comma 1, possono esercitare il voto, in loro vece, i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c).
3. In ogni caso è consentito un solo voto per residente/utente. sia espresso direttamente che da uno dei congiunti aventi diritto di voto.
4. Nella votazione va indicata un'unica preferenza.

#### **Art. 6 - MODALITA' DI VOTAZIONE**

1. La data e il luogo delle elezioni vengono fissate dal Direttore Generale dell'Azienda e sono ampiamente pubblicizzate nei modi ritenuti più idonei anche mediante la collaborazione di associazioni operanti all'interno dell'Azienda; va comunque garantita l'affissione dell'informativa all'albo per un periodo minimo di 15 giorni.
2. Il candidato ha libertà di pubblicizzare nelle forme e nei luoghi autorizzati dall'Azienda la sua candidatura; il mancato rispetto di quanto autorizzato comporta la decadenza della candidatura.
3. Per l'esercizio di voto possono essere garantite più giornate per permettere la più ampia partecipazione.
4. Durante lo svolgimento delle elezioni l'Azienda garantisce il personale necessario ad assicurare lo svolgimento delle operazioni.
5. Il voto deve essere espresso in forma scritta su apposite schede, predisposte dall'amministrazione e consegnate singolarmente ai votanti dopo averne accertata l'identità e il diritto al voto; in caso di voto espresso da un familiare o conoscente va accertato il rispetto di quanto previsto dall'art. 5.
6. Le urne per il voto vengono adeguatamente conservate presso la Segreteria generale.
7. Le operazioni di spoglio vengono effettuate dalla commissione di cui al successivo art. 7. I risultati vengono comunicati e opportunamente pubblicizzati a cura dell'amministrazione, unitamente alle associazioni operanti all'interno dell'Azienda, agli eletti e al Consiglio di amministrazione per i provvedimenti di nomina.
8. Viene stilato un verbale con l'indicazione dei risultati delle votazioni.

#### **Art. 7 - COMMISSIONE SCRUTATRICE**

1. La commissione scrutatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda ed è composta da tre dipendenti dell'A.S.P. ITIS.

#### **Art. 8 - MODALITA' DI NOMINA**

1. A seguito dei risultati di voto il nominativo che ha ricevuto più preferenze viene eletto rappresentante degli utenti e dei loro familiari.
2. In caso di parità, è assegnata priorità a chi, nell'ordine, sia residente in struttura, fruitore dei centri diurni e/o della comunità alloggio e familiare; in caso di parità tra stessa tipologia di soggetti prevale l'anzianità nella fruizione del servizio.
3. La persona eletta viene nominata rappresentante degli utenti e dei loro familiari in seno al C.d.A. con deliberazione consiliare.

" 1. Hanno diritto di voto i soggetti indicati all'art. 4), comma 1, lettera a).

In caso d'impedimento degli elettori di cui al precedente comma 1, possono esercitare il voto, in loro vece, i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c).

In ogni caso è consentito un solo voto per residente/utente, sia espresso direttamente che da uno dei congiunti aventi diritto di voto.

Nella votazione va indicata un'unica preferenza."